

Affari P R I V A T I

Patrimonio al futuro: Proteggere, Accrescere, Trasmettere
Periodico di informazione - Anno 2, Numero 3, Novembre 2016

Editoriale

All'interno

NORMATIVA CIVILE

Famiglia e diritti nel nuovo ordinamento

di *Dorotea Merli*

FINANZIARIO

Business angels e finanziamento sui mercati privati

di *Mariachiara Verderio*

NORMATIVA CIVILE

“Dopo di noi” la legge a tutela dei meno fortunati

di *Avv. Elena Ferraresi*

ATTIVITÀ FIDUCIARIA

Riapre la Voluntary disclosure Novità e conferme

di *Giuseppe Fiorica*

PATRIMONIO FINANZIARIO

Pir: un'occasione per risparmiatori, aziende e intermediari

di *Antonella Brizzi*

What's next in the 2016?

Marco Valerio Bellini

✉ mv.bellini@betrust.it

In Be Trust ricopre il ruolo di Presidente con responsabilità sui servizi di consulenza.



di **Marco Valerio Bellini**

Anno sicuramente interessante quello che si avvia alla chiusura. E non stiamo parlando solo delle sorprese elettorali di Brexit o del neo presidente Usa Donald Trump. Stiamo parlando di una serie di interventi legislativi che sono arrivati a definizione nell'ultimo periodo e che vanno approfonditi per la loro utilità.

In questo numero di Affari Privati parliamo in particolare delle novità proposte dalla legge sulle **Unioni Civili** e sul **Dopo di Noi**, della riapertura dei termini per la **Voluntary Disclosure** e dei nuovi **Piani di risparmio individuale**, tutti strumenti che cercano di dare risposte chiare ad esigenze forti o che individuano opportunità per sistemare il passato e per guardare al futuro.

Alcune di queste novità legislative sono anche spunto e stimolo per dare corpo a nuovi strumenti come il contratto di **Affidamento Fiduciario**, che si affianca ai Trust come forma di segregazione patrimoniale e destinazione di beni.

Insomma un cantiere in perenne movimento che accresce gli strumenti da comporre per costruire una soluzione che sia realmente a misura delle esigenze.

D'altronde che siano questi anni delicati è molto chiaro e che il futuro sia più incerto che mai lo è altrettanto. Per chi ha il pensiero di conservare e trasmettere il patrimonio accumulato →



segue

What's next
in the 2016?



in una vita di lavoro, o deve mantenere a reddito quello che gli è stato trasmesso dalla famiglia, il tema si è fatto sempre più complesso.

I bassi tassi di interesse, la pressione fiscale sempre alta e i costi di mantenimento e conservazione dei beni spingono da una parte una sempre maggiore ricerca di efficienza e dall'altra ad una costante attenzione a sfruttare le opportunità che emergono. Le regole della buona amministrazione sono sempre le stesse ma il livello di rischio potenziale – legale, fiscale o finanziario che sia – si è alzato e questo richiede più controllo e maggiore coinvolgimento nelle scelte di consulenti in grado di dare risposte efficaci e non scontate.

È quello che ci sforziamo di fare ogni giorno e che chi ci conosce apprezza. Il lettore attento, intanto, potrà cominciare a farsi un'idea e ci auguriamo che tragga spunti che lo possano aiutare a trovare soluzioni magari da costruire insieme.

Buona lettura!

Normativa civile

Famiglia e diritti nel nuovo ordinamento



di Dorotea Merli

Il 5 giugno u.s. è entrata in vigore la **Legge Cirinnà** n. 76/2016, che ha introdotto, per la prima volta in Italia, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, nella seconda parte, la disciplina delle convivenze di fatto, sia eterosessuali che omosessuali.

Successivamente, con la firma del Governo sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22/2016, sono state approvate le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile.

La nuova Legge disciplina quindi sia le unioni civili che le convivenze di fatto equiparando le prime, per quanto riguarda il lato patrimoniale ed economico, **ad un matrimonio** a tutti gli effetti, ad eccezione dell'adozione (stralciata dal testo la stepchild). **Per le convivenze di fatto vengono definiti solo alcuni diritti di assistenza specifici** mentre per tutti gli altri aspetti è necessario ricorrere ai contratti di convivenza predisposti con l'assistenza di un avvocato o un notaio sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, inviato all'anagrafe di residenza.

Ecco le principali caratteristiche delle due nuove formazioni istituite dalla Legge:

Le unioni civili

- obbligo reciproco all'assistenza economica;
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- regime patrimoniale, in mancanza di scelta, è la comunione dei beni. In alternativa le parti potranno scegliere la separazione dei beni, la comunione convenzionale e la costituzione di un fondo patrimoniale;
- i partner potranno essere riconosciuti a tutti gli effetti come dei veri e propri coniugi presso le varie istituzioni (es. diritto di visita, di assistenza, di decisioni di cura e accesso alle informazioni personali);
- a differenza del matrimonio, l'unione civile può sciogliersi anche unilateralmente con comunicazione all'ufficio di stato civile e trascorsi tre mesi divenire direttamente al divorzio. Gli effetti sono gli stessi previsti per i coniugi in termini di eventuale di- ➔



segue

Famiglia e diritti
nel nuovo
ordinamento



diritto al mantenimento, diritto a una quota del TFR dell'altro e diritto alla pensione di reversibilità.

Le convivenze regolamentate

- L'ufficializzazione della convivenza di fatto attraverso una dichiarazione anagrafica e la sua successiva registrazione nei registri anagrafici permetterà ai conviven-



Il confronto tra Unioni Civili e Convivenze di fatto

	Costituzione del rapporto	Pubblicità del rapporto	Cognome dei componenti la coppia	Regime patrimoniale del rapporto	Convenzioni patrimoniali	Impresa familiare	Morte del lavoratore	Successione nel contratto di locazione della casa di residenza comune
UNIONE CIVILE	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni	Negli atti dello stato civile (Identico al matrimonio)	E' possibile mantenere il proprio cognome oppure assumere un cognome comune oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome	Comunione legale dei beni (Identico al matrimonio)	Si può stipulare il regime della separazione dei beni, della comunione dei beni e del fondo patrimoniale (Identico al matrimonio)	Il coniuge partecipa agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del coniuge imprenditore (Identico al matrimonio)	L'indennità di fine rapporto spetta al superstite (Identico al matrimonio)	Il superstite subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto (Identico al matrimonio)
CONVIVENZA DI FATTO	Stabile convivenza dichiarata all'anagrafe	Stato di famiglia anagrafico	Mantenimento del cognome originario	Non si instaura alcun regime patrimoniale (salvo stipula contratto di convivenza)	Può essere stipulato un contratto di convivenza, redatto da notaio o avvocato e pubblicato nei registri anagrafici	Identico all'unione civile ed al matrimonio	Fattispecie non disciplinata	Identico all'unione civile ed al matrimonio

ti di formalizzare la stabile convivenza e di usufruire delle garanzie e dei diritti espressamente previsti per le coppie di conviventi quali:

- diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia;
- diritto di abitazione nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, con il limite dei cinque anni (in presenza di figli minori o disabili non meno di tre anni);
- possibilità di indicare il partner, in forma scritta, rappresentante con pieni o limitati poteri per le decisioni in materia di salute, per la donazione di organi, per le disposizioni funerarie;
- i conviventi stipulando un contratto di convivenza, predisposto da un avvocato o da un notaio nella forma di atto pubblico o di scrittura privata e registrato all'Anagrafe di ➔

Diritto di abitazione nella casa di residenza familiare in caso di morte del proprietario

Successione legittima

Successione necessaria

Risarcimento del danno provocato dalla morte di uno dei componenti la coppia

Matrimonio o unione civile stipulati all'estero tra persone dello stesso sesso

Scioglimento dell'unione

Malattia o ricovero

Il superstite ha diritto di abitazione vitalizio (Identico al matrimonio)

Il superstite succede al defunto in mancanza di testamento (Identico al matrimonio)

Il superstite ha diritto a una quota dell'eredità del defunto (Identico al matrimonio)

Spetta al superstite (Identico al matrimonio)

Considerati dalla legge italiana come unione civile regolata dal diritto italiano

L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione

In caso di malattia o di ricovero, i partner di una unione civile hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali

UNIONE CIVILE

Il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni (3 in caso di figli minori o disabili) o per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni

Il superstite non ha alcun diritto successorio

Il superstite non ha alcun diritto successorio

Identico all'unione civile ed al matrimonio

La risoluzione del contratto di convivenza è redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali

CONVIVENZA DI FATTO



segue

Famiglia e diritti
nel nuovo
ordinamento



residenza, potranno regolare i rapporti patrimoniali ai fini di evitare abusi e tutelare entrambi. E' vietato apporre condizioni e scadenze ma è possibile, con accordo delle parti, la sua modifica nel tempo. Solo in caso di recesso la Legge riserva la facoltà di unilateralità notificando la relativa dichiarazione all'altro contraente, affinché ne venga a conoscenza.

Di fatto quindi il concetto di "famiglia" così definita dell'art. 29 della Costituzione come "società naturale fondata sul matrimonio" ha subito una forte evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale volta a riconoscere, da una parte, alcuni diritti propri del coniuge anche al convivente more uxorio e, dall'altra, tesa a riconoscere l'assimilabilità al matrimonio delle c.d. unioni civili. Conseguentemente **la tutela del patrimonio della famiglia e la garanzia di un attento passaggio generazionale sono delle tematiche che potranno coinvolgere anche le "nuove famiglie"**.

La Fiduciaria è sicuramente attrezzata per fornire l'adeguata consulenza fiscale e legale che si integra con l'attività diretta di costituzione e gestione di operazioni fiduciarie che possono essere trust, polizze, intestazioni di strutture societarie o patti di famiglia tenendo conto che il cliente ha sempre più necessità di una relazione di fiducia e sente l'esigenza, di fronte a un mondo che cambia sotto vari punti di vista, finanziari e fiscali, di pianificare la governance del suo patrimonio, considerando aspetti familiari e aziendali, contingenti e prospettici, assicurandosi riservatezza.

Dorotea Merli

✉ d.merli@betrust.it

*In Be Trust di
occupa di
operation ed
è esperta in
successioni*



Patrimonio finanziario

Business angels e finanziamento sui mercati privati




di Mariachiara Verderio

Una delle maggiori sfide per una impresa in fase di seed o startup è quella del reperimento delle fonti di capitale per finanziare l'avvio e lo sviluppo dell'attività. Il sistema bancario italiano non ha competenze interne per valutare investimenti a rischio elevato e pertanto tende a prestare denaro solo ad imprese solide e già avviate, che diano garanzie ben precise di restituzione del capitale e pagamento degli interessi. Il canale bancario, inoltre, è sempre più limitato dai parametri di vigilanza di Basilea 3, che penalizza pesantemente a livello di assorbimento di capitale di vigilanza gli investimenti non liquidi.

Le alternative tuttavia esistono, e possono essere sintetizzate nella generica definizione di "private placement" (o "private markets"); in particolare **chi inizia una nuova impresa può rivolgersi, a seconda dello stadio di sviluppo, ad un Business Angel ovvero a fondi o società di Venture Capital.**

E' importante però sottolineare che tali categorie non sono a compartimenti stagni, e che, soprattutto nell'esperienza statunitense, dove forme di venture capital esistono da quasi 150 anni, vi sono fondi di Venture Capital che supportano imprese in fase di avvio, tipicamente nell'ambito delle startup tecnologiche. Si tratta dei cosiddetti early stage o "incu- →

Un investitore per ogni fase del ciclo di vita dell'impresa





segue

Business angels e
finanziamento sui
mercati privati



gels for Growth e Italian Business Angels Network Association (IBAN). L'attività dei Business Angels (e quella dei clusters), espletandosi in forma di investimento privato, non è comunque soggetta ad alcuna forma di vigilanza né registrazione formale; questo rende difficile un monitoraggio puntuale dei deal effettuati. Vi sono tuttavia evidenze dell'impatto di tale tipo di risorsa di capitale; ad esempio, uno studio apparso sul giornale "Strategic Change" nel 2009 rileva come società quali Bell, Ford, Apple, Body Shop and Amazon abbiano tutte avuto finanziamenti da Business Angels nelle loro fasi iniziali.

I Business Angels sono dunque persone fisiche, liberi professionisti, imprenditori e manager che offrono parte del proprio patrimonio personale, delle proprie skills e relazioni investendo nel capitale di rischio di imprese in fase di seed. Normalmente l'investimento viene effettuato in settori nei quali il Business Angel ha esperienza pregressa, spesso anche nell'area geografica di residenza, con un orizzonte temporale tipicamente di 3-5 anni (più breve quindi di quello del Venture Capital). A fronte dell'investimento, il Business Angel negozierà una serie di clausole contrattuali di tutela che garantiscano trasparenza delle informazioni relative all'andamento della società e la possibilità di influire in varie misure sulle scelte aziendali. Le richieste possono includere clausole di corporate governance – come ad esempio clausole a tutela dell'uscita quali put options, drag-along e tag along, una attività di reporting puntuale e trasparente, la possibilità di assumere o segnalare figure chiave, poteri di voice (ovvero dei poteri di veto, interferenza, pressione, riscontro) rispetto alle scelte gestionali, la rappresentanza nei consigli di amministrazione, la priorità nella distribuzione degli utili. →

L'utilizzo dell'intestazione fiduciaria

L'utilizzo dell'intestazione fiduciaria può facilitare e rendere più veloci le operazioni di investimento, in particolare quando esse avvengono attraverso una piattaforma. Infatti la società fiduciaria - delegata dal soggetto fiduciante nel momento di apertura del rapporto - svolge le operazioni di passaggio e intestazione di quote; pertanto per il perfezionamento dell'investimento il fiduciante non deve andare fisicamente dal notaio, né occuparsi di alcuna delle incombenze operative usualmente necessarie. Inoltre la fiduciaria svolge efficacemente l'attività di amministrazione contabile e fiscale delle quote, anche in caso di investimenti all'estero, dove le complessità in particolare per un investitore persona fisica si fanno elevate.





Ma cosa spinge un Business Angel ad investire? Quali sono le caratteristiche tipo di un investimento? Un'idea originale è alla base di tutto, ma non basta. Deve essere elaborata in modo ragionato ed accurato, accompagnata da ricerche che identifichino il mercato di riferimento e la sua ampiezza potenziale, da dettagli sul prodotto/servizio da fornire, sul concetto e sulla sua value proposition, i dati previsionali di business plan devono essere realistici. Anche il feeling personale con l'imprenditore è importante, data la necessità di instaurare un rapporto fiduciario e di collaborazione di lungo periodo. Infine, ma non da ultimo, la possibilità di identificare una exit strategy plausibile. Il Business Angel investe anche per divertirsi, per restare attivo (se si tratta di un imprenditore o un manager in pensione) e per condividere in modo utile il proprio capitale umano.

Una volta effettuato l'investimento, l'approccio del Business Angel è di tipo "hands on", ed il suo intervento è spesso cruciale nella delicata fase di partenza e strutturazione da zero di una impresa. **Il contributo alla creazione del valore non si esaurisce dunque con l'immissione di nuovi capitali, ma riguarda piuttosto una serie di competenze che aiuteranno il nuovo imprenditore** nella realizzazione di una gestione professionale dell'impresa anche nel quotidiano, nel tracciare ed eseguire le linee di sviluppo dell'idea originaria in modo sostenibile, nella definizione di partnership con altre aziende funzionali alla realizzazione degli obiettivi.

Come già menzionato, per avere più "massa critica" e colmare quello che viene definito il "secondo equity gap", è piuttosto comune che i Business Angels effettuino investimenti consorziati (syndication). In tal caso un lead investor (detto champion) coordina l'attività degli altri Business Angels per evitare contrapposizione di interessi diversi e sovrapposizione di ruoli. Questa soluzione consente la condivisione di informazioni tra i diversi investitori che partecipano all'operazione e la diversificazione del rischio; d'altro canto si è spesso rivelata complessa da gestire per gli aspetti legali della syndication ed il coordinamento dei vari soggetti coinvolti.

Chiara Verderio
✉ c.verderio@betrust.it

*In Be Trust segue le
attività
finanziarie*



Normativa civile

“Dopo di noi” la legge a tutela dei meno fortunati



di Avv. Elena Ferraresi

Con la Legge n. 112 del 22.06.2016 (meglio conosciuta come Legge del “DOPO DI NOI”) si è finalmente “data voce” alle richieste di tutte quelle persone che avevano l’esigenza di tutelare l’autonomia delle persone disabili allorquando le stesse restano sole, senza genitori o, comunque, quando gli stessi genitori non riescono a far fronte alle complicate necessità.

Per la prima volta, grazie alla Legge n. 112/2016, viene concesso ad un genitore di poter lasciare beni e denari a terze persone (sia fisiche che giuridiche) che possano amministrare i predetti beni dopo la loro morte, in favore del figlio, gravemente disabile, introducendo per la prima volta, in quest’ambito, non solo la figura del “Trust” (negozio che intercorre tra chi dispone di un bene e lo affida ad un soggetto che deve amministrarlo), ma anche di altri negozi giuridici, tra cui il cosiddetto “**affidamento fiduciario**”, contratto stipulato con una Società Fiduciaria, in favore di associazioni e fondazioni, volti tutti alla tutela delle persone più deboli una volta rimaste sole.

Cosa ha, dunque, introdotto la Legge in favore delle persone riportanti gravi disabilità?

La **possibilità per i privati di costituire Trust, Atti costitutivi di vincoli di destinazione o Contratti di affidamento fiduciario, attraverso i quali creare un “patrimonio separato”** sia da quello del disponente che da quello del trustee o del fiduciario/gestore, garantendo la non aggredivibilità dei beni costituenti il patrimonio separato se non dai “creditori” →

Le esenzioni e le agevolazioni fiscali

- è previsto un regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
- ai trasferimenti di beni e diritti effettuati in favore dei predetti trust, vincoli di destinazione o fondi speciali, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
- esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione
- possibilità per i comuni di stabilire (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) “aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi” nei casi di immobili e diritti reali immobiliari conferiti
- deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore degli importi erogati a titolo liberale o gratuito, (deducibilità) consentita (nei casi qui considerati) nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00.



qualificati”, cioè per quei debiti contratti nel perseguire la destinazione.

Andiamo ora a vedere quali le condizioni da rispettare per poter costituire il cosiddetto “patrimonio separato” in favore delle persone disabili:

- 1** l'atto costitutivo del trust, atto istitutivo del vincolo di destinazione ed il contratto di affidamento fiduciario deve essere effettuato per atto pubblico;
- 2** i beneficiari devono essere esclusivamente “persone con disabilità grave”;
- 3** devono essere indicati in maniera precisa i soggetti coinvolti e relativi ruoli con le attività atte a soddisfare i bisogni delle persone disabili e beneficiarie;
- 4** i beni devoluti al patrimonio separato devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per realizzare finalità assistenziali;
- 5** deve essere indicato il termine finale di validità della costituzione del patrimonio separato, identificata con la data della morte della persona con disabilità grave;
- 6** deve essere indicato la destinazione del patrimonio residuo al momento del termine finale.

Da sottolineare inoltre che con la Legge n.112/2016 viene finalmente dato pieno riconoscimento al “contratto di affidamento fiduciario”, sino ad oggi figura negoziale creata dalla dottrina.

Il contratto di affidamento fiduciario, oggi finalmente tipizzato dalla legge, è certamente assimilabile alla figura del trust, con l'innegabile vantaggio di non richiedere il rinvio ad una legge straniera per la sua regolamentazione.

Trattasi di un contratto con il quale un soggetto, detto affidante fiduciario, affida ad altro soggetto, affidatario fiduciario, determinati beni perché li amministri nel rispetto di una specifica destinazione, che nel caso della nuova Legge n.112/2016, è certamente uno scopo assistenziale.

Non dimentichiamo, tra le novità apportate dalla legge la possibilità per il privato di affidare i beni con vincolo di destinazione anche in favore di ONLUS, nonché l'istituzione di apposito Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, cui potranno accedere le famiglie senza disponibilità economica, Fondo che verrà gestito dalle Regioni stesse.

Avv. Elena Ferraresi

✉ avv.elenaferraresi@hotmail.it

È Partner di Be Trust per i servizi legali



Attività fiduciaria

Riapre la Voluntary disclosure

Novità e conferme



di Giuseppe Fiorica

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 Ottobre dell'articolo 7 del decreto legge 193/2016, riapre il cantiere per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria che va ad allinearsi temporalmente all'entrata in vigore - il 1° gennaio 2018 - dello scambio automatico internazionale di informazioni fiscali. Lo schema della **nuova emersione volontaria** - sia estera che domestica - riparte dalla legge 186/14 (la voluntary 1, in vigore per tutto l'anno 2015) ma con alcuni accorgimenti voluti per anticipare le entrate del Fisco.

Premesso che alla nuova voluntary disclosure potranno accedervi:

- i contribuenti che non hanno partecipato alla procedura 2015;
- coloro che hanno partecipato alla precedente VD per le attività estere e che quindi potranno denunciare unicamente le violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero;
- le persone che si sono avvalse della VD1 per le attività italiane e che di conseguenza potranno presentare istanza limitatamente ai profili internazionali della propria posizione,

Chi intende aderire alla voluntary disclosure bis può farlo da subito: infatti il decreto legge in questione è in vigore dal 24 ottobre e per la procedura l'Agenzia delle En- ➔

AGENZIA DELLE ENTRATE

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA
(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE
Internazionale (comma 1) Nazionale (comma 2)

DATI DEL CONTRIBUENTE
Codice fiscale del contribuente

Persone fisiche
Cognome Nome
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita
Denominazione o ragione sociale

Soggetti diversi dalle persone fisiche
Codice carica Codice fiscale società

trate consente di utilizzare anche la modulistica dell'edizione passata. Le domande possono essere inviate fino al **31 luglio 2017** e c'è tempo fino al successivo 30 settembre per l'integrazione della documentazione.

Le aliquote applicabili sono le stesse già previste nel recente passato. **La principale novità** introdotta con la nuova versione della voluntary consiste nella possibilità per i contribuenti di versare quanto dovuto in base alla **procedura di autoliquidazione**. Infatti i contribuenti potranno provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il 30 settembre 2017 o, alternativamente in tre rate con versamento della prima sempre entro settembre. Il contribuente potrà godere di un abbattimento delle sanzioni, equivalente alla prima edizione della voluntary disclosure, pari al 75% del minimo edittale, per le violazioni relative alle imposte sui redditi, sostitutive, Ivie e Ivafe, e alla metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In caso di errori, è previsto che il contribuente provveda a integrare quanto dovuto con il pagamento di una penale del 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti di sostituto d'imposta, il 30% per le altre ipotesi) e il 3% se sotto i predetti livelli. L'aumento delle sanzioni riguarderà anche chi non rispetterà il termine del 30 settembre per l'autoliquidazione.

In merito poi al monitoraggio, ovvero l'obbligo di dichiarare proprietà e attività all'estero, il contribuente potrà beneficiare dei vari accordi fiscali firmati in questi ultimi mesi dall'Italia con i vari paesi esteri (in primis la Svizzera e proprio in questi giorni, il Principato di Monaco) che di fatto consentiranno il dimezzamento delle annualità punibili. →


Voluntary Disclosure a confronto

VD1 numeri certificati, VD2 numeri ipotizzati

Soggetti istanti

Imposte

Verifica sulle istanze (dati AdE al 31/10/2016)





segue

Riapre la Voluntary
Disclosure
Novità e conferme



Dalla voluntary disclosure bis sparisce l'ipotesi ventilata di una possibile sanatoria sui contanti pagando solo una sanzione forfettaria del 35%. In relazione ai contanti e ai valori, la norma prevede che il contribuente debba provvedere all'apertura di eventuali cassette di sicurezza in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale. In questo caso il contribuente dovrà **depositare i contanti ed i titoli oggetto dell'emersione su un rapporto vincolato** aperto presso un intermediario abilitato fino alla conclusione della procedura. Tale rapporto potrà anche essere aperto presso una società fiduciaria che opererà sulla base delle istruzioni ricevute dal contribuente in veste di fiduciante.

Vale la pena poi di ricordare che in tema di reati restano confermati i benefici già introdotti dalla Voluntary 1 ed in particolare la non punibilità per i principali delitti fiscali del Dlgs 74/2000 e dell'autoriciclaggio. Rimane invece attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio con l'impegno per professionisti ed intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di osservare gli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio. La nuova VD sarà inoltre accompagnata dallo screening dei contribuenti che si sono trasferiti all'estero. I comuni infatti dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli elenchi di chi ha chiesto l'iscrizione all'Aire (anagrafe residenti all'estero) a partire da gennaio 2010.

Si può dunque concludere che la nuova procedura di emersione dei capitali segue – a parte quanto spiegato sopra - regole sostanzialmente simili a quelle già previste dalla prima edizione: è pur vero che la nuova VD si applica in un panorama sempre più monitorato.

Giuseppe Fiorica
✉ g.fiorica@betrust.it



In Be Trust è il
Responsabile
Operation



Patrimonio finanziario

Pir: un'occasione per risparmiatori, aziende e intermediari



di Antonella Brizzi

Nella stesura del disegno di legge relativo al Bilancio 2017, il Governo ha inteso, tra l'altro, incentivare gli investimenti in Italia attraverso l'attivazione di **piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)**. Il Pir è un "contenitore fiscale" dove il risparmiatore può inserire qualsiasi strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro sottostando ad alcune regole.

Di seguito i principali punti in materia dettati dal disegno di legge che ha l'obiettivo da un lato di **favorire fiscalmente chi intende investire in strumenti finanziari** emessi da società residenti in Italia, in uno stato membro dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che abbiano però una stabile organizzazione nel territorio italiano e dall'altro di **garantire alle imprese risorse aggiuntive e temporalmente stabili**.

Chi può usufruire dell'agevolazione

I destinatari sono i **risparmiatori persone fisiche** fiscalmente residenti in Italia che agiscono con riguardo agli investimenti al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Ogni soggetto può essere titolare di un solo PIR e un PIR non può avere più di un titolare.

Il nuovo regime agevolativo

L'agevolazione fiscale consta nell'**esenzione dalla tassazione dei redditi di capitale o dei redditi diversi di natura finanziaria** rivenienti dagli investimenti rientranti nel PIR.

Sono esclusi da suddetta agevolazione i redditi derivanti da partecipazioni qualificate e, in via più generale, quelli che contribuiscono a formare il reddito complessivo dell'investitore.

Composizione del patrimonio del PIR

Il Pir deve obbligatoriamente investire:

a) in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno due terzi dell'anno stesso, per **un ammontare pari almeno al 70%, in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei ➔

mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, **emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare**, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni in Italia;

b) la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, questo allo scopo evidente di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi;

c) il restante 30% può essere investito in qualsiasi strumento finanziario.

Inoltre è stato introdotto anche il concetto relativo al **limite di concentrazione** con lo scopo di garantire un'adeguata diversificazione del portafoglio del risparmiatori: difatti il patrimonio del PIR non può essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

Vincoli di detenzione e di importo

Gli strumenti finanziari contenuti nel PIR devono essere detenuti almeno **5 anni**, questo al fine evidente di impedire che gli impieghi del piano vengano effettuati con finalità speculative e, contestualmente, di assicurare alle imprese assegnatarie delle risorse di poter contare sui capitali ricevuti in modo stabile per un periodo di tempo significativo.

Ciascun risparmiatore persona fisica non può investire più di **30.000 euro all'anno** nel PIR ed entro un **limite complessivo di 150.000 euro**.

Antonella Brizzi
✉ a.brizzi@betrust.it

In Be Trust ricopre il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio



Che cosa può fare la Fiduciaria per chi intende investire in PIR



- **Aprire** per la gestione del PIR un rapporto di custodia/amministrazione
- **Garantire** i vari livelli di diversificazione del portafoglio
- **Agire** da sostituto d'imposta
- **Accertarsi** che il cliente sia titolare di un solo PIR attraverso l'assunzione di un'autocertificazione
- **Tenere traccia** attraverso evidenze separate delle somme destinate in anni differenti



BE TRUST

FIDUCIARIA



Perchè BE TRUST

Esperienza: requisito per entrare nella squadra dei Partner di Be Trust è avere un'esperienza professionale di almeno 15 anni, maturata lavorando, in ruoli di responsabilità, in organizzazioni italiane e estere leader nel settore finanziario

Trasparenza: l'impegno dei Partner di Be Trust è quello di operare in piena trasparenza nell'interesse unico dei propri clienti

Indipendenza: la scelta conseguente è quella di investire personalmente nell'equity della società, direttamente come soggetti privati, per garantire la piena indipendenza nelle scelte e nello svolgimento del servizio

Affidabilità: l'obiettivo del lavoro dei Partner di Be Trust è meritare la fiducia dei propri clienti

Be Trust Fiduciaria Srl

Autorizzata all'attività di Amministrazione Fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2014

Aderente ad Assofiduciaria, socia in AFIN

Cap sociale di 100mila euro interamente versato



Ministero
dello Sviluppo Economico